

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 novembre 2016 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), LG Electronics Inc.**

(Causa C-43/15 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Domanda di registrazione del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «compressor technology» — Opposizione del titolare dei marchi denominativi KOMPRESSOR PLUS e KOMPRESSOR — Diniego parziale di registrazione — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 60 — Regolamento (CE) n. 216/96 — Articolo 8, paragrafo 3 — Ricorso «accessorio» — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Carattere debolmente distintivo dei marchi nazionali anteriori — Rischio di confusione)*

(2017/C 006/13)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (rappresentanti: S. Biagosch e R. Kunz-Hallstein, Rechtsanwälte)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: M. Fischer, agente), LG Electronics Inc.

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 146 del 4.5.2015.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 ottobre 2016 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Pau (Corte d'appello di Pau — Francia) — Francia] — Procedimento penale a carico della Association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne (Audace) e a.**

(Causa C-114/15) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle merci — Articoli 34 e 36 TFUE — Restrizioni quantitative — Importazioni parallele di medicinali veterinari — Direttiva 2001/82/CE — Articolo 65 — Regime nazionale di previa autorizzazione — Esclusione degli allevatori dal beneficio della procedura semplificata di autorizzazione all'immissione in commercio — Obbligo di disporre di un'autorizzazione per il commercio all'ingrosso — Obbligo di disporre di uno stabilimento sul territorio dello Stato membro d'importazione — Obblighi di farmacovigilanza)*

(2017/C 006/14)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour d'appel de Pau

**Parti nel procedimento penale principale**

Association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne (Audace), Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL, Soulard Max EARL, Francisco Xavier Erneta Azanza, Amestoya GAEC, La Vinardière GAEC reconnu, Lagunarte GAEC, André Jacques Iribarren, Ramuntcho Iribarren, Phytéron 2000 SAS, Cataloune SCL.

con l'intervento di: Conseil national de l'Ordre des vétérinaires, già Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires, Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, Direction des douanes et des droits indirects

### Dispositivo

- 1) Gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che riserva l'accesso alle importazioni parallele di medicinali veterinari ai distributori all'ingrosso titolari dell'autorizzazione prevista dall'articolo 65 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, come modificata dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 e che, pertanto, esclude dall'accesso a simili importazioni gli allevatori che intendono importare medicinali veterinari per le necessità dei propri allevamenti.
- 2) Gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che impone agli allevatori, che effettuano importazioni parallele di medicinali veterinari per le necessità dei propri allevamenti, di disporre di uno stabilimento nel territorio dello Stato membro di destinazione e di soddisfare tutti gli obblighi di farmacovigilanza previsti agli articoli da 72 a 79 della direttiva 2001/82, come modificata dal regolamento n. 596/2009.

<sup>(1)</sup> GU C 171 del 26.5.2015.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège — Belgio) — Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL**

(Causa C-149/15) <sup>(1)</sup>

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 1999/44/CE — Vendita e garanzie dei beni di consumo — Ambito di applicazione — Nozione di «venditore» — Intermediario — Circostanze eccezionali)

(2017/C 006/15)

Lingua processuale: il francese

### Giudice del rinvio

Cour d'appel de Liège

### Parti

Ricorrente: Sabrina Wathelet

Convenuto: Garage Bietheres & Fils SPRL

### Dispositivo

La nozione di «venditore» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretata nel senso che si riferisce anche ad un professionista che agisce in veste di intermediario per conto di un privato e che non abbia debitamente informato il consumatore acquirente del fatto che il proprietario del bene venduto è un privato, circostanza che incombe al giudice del rinvio verificare prendendo in considerazione il complesso delle circostanze del caso di specie. Questa interpretazione prescinde dal fatto che l'intermediario sia stato o meno retribuito per il suo intervento.

<sup>(1)</sup> GU C 213 del 29.6.2015.